



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2*

Prot. n. 14383

045.11.2023

del 10 luglio 2023

Oggetto: Applicazione art.49 del C.C.R.L. 2016-2018 – L.r. 4/2007 e art.19, comma 6, D.lgs 165/2001.

Dirigente Generale
Corpo forestale della Regione Sicilia
Rif. nota n.58503 del 23/06/2023

Il relazione a quanto richiesto con la nota in epigrafe si deve preliminarmente rammentare che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali, e non ad esprimersi in ordine alla legittimità, o correttezza, di singoli provvedimenti amministrativi riconducibili alla esclusiva competenza dei dirigenti degli uffici (quale l'eventuale revoca di un provvedimento già emesso in autotutela su diffida del dipendente), ne, quantomeno, ad emettere pareri per superare eventuali incongruenze tra le norme del contratto collettivo e la legislazione regionale o statale.

Inoltre non disponendo dei provvedimenti citati nella richiesta di parere è solo possibile esprimere le considerazioni di carattere generale che di seguito si riportano.

L'art.1, comma 6, della Legge regionale 27 febbraio 2007, n.4 dispone che al personale del Corpo forestale della Regione siciliana si applichi il contratto dei dipendenti della Regione, mentre l'ultimo inciso del comma 8, del medesimo articolo prevede espressamente che "per la eventuale progressione di carriera ... si applicano le analoghe anzianità in atto in vigore per il personale del Corpo forestale dello Stato".

Si tratta quindi di applicare in modo sistematico due diversi gruppi di norme il primo costituito dal CCRL del comparto non dirigenziale dei dipendenti della Regione, il secondo costituito dal sistema di progressione di carriera degli agenti dell'allora Corpo forestale dello Stato.

Relativamente all'aspettativa per motivi familiari e personali il CCRL del comparto non dirigenziale dei dipendenti della Regione per il triennio giuridico ed economico 2016-2018 prevede, all'art.49, comma 5, lettera b) la stessa, può essere concessa, per tutta la



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

durata del contatto di lavoro a termine, *senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità*. Il comma 6, dello stesso art.49, prevede poi espressamente che le norme contrattuali in tema di aspettative per motivi familiari e personali, si aggiungono “ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali”.

Specifico riferimento di Legge può essere considerato l'art.19, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede, esclusivamente per i dipendenti che assumano incarichi di funzione dirigenziale, e per il periodo di durata dello stesso incarico, il collocamento in *aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio*.

Tutte le norme del D.lgs 165, ai sensi dell'art.1 dello stesso decreto legislativo, sono per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e pertanto da considerare “limite invalicabile alla potestà legislativa – anche esclusiva – delle regioni”.

Sulla questione peraltro si è già espresso questo ufficio con il parere n.167.09.11 del 4 dicembre 2009 che se pur datato mantiene, nella sua completezza, la sua validità sostanziale.

Relativamente al secondo punto della richiesta e sempre da un punto di vista di carattere generale, ed anche da un mero punto di vista terminologico, *l'effettivo servizio* prestato nella qualifica inferiore, in tema di promozione alla qualifica superiore di un agente forestale (art. 4 del Decreto presidente della Regione del 20 aprile 2007 - Competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione siciliana), sembrerebbe essere cosa diversa dal *riconoscimento dell'anzianità di servizio* di cui all'art.19, comma 6, del D.lgs 165.

La prima è una norma che, nell'ambito del comparto non dirigenziale dei dipendenti della Regione, si applica ai soli agenti del C.F.R.S., ed è relativa ad un sistema di avanzamento nella carriera proprio ed esclusivo del Corpo, tipica peraltro degli ordinamenti delle forze armate o dei corpi di polizia per i quali il periodo di aspettativa (a qualunque titolo) o non viene riconosciuto, o viene riconosciuto solo in parte. Lo stesso art.1, comma 8, della Legge regionale n.4 del 27 febbraio 2007 prevede infatti che per le eventuali progressioni di carriera si *applicano le analoghe anzianità in atto in vigore per il personale del Corpo forestale dello Stato*.



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

La seconda, invece, è norma applicabile a tutti i dipendenti regionali del comparto non dirigenziale, nel senso che, per il periodo di aspettativa *de quo* spetta il *riconoscimento dell'anzianità di servizio* nella qualifica.

Riassumendo, la norma dell'art.16, comma 9, del D.lgs. n.165, relativa al collocamento in *aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio*, trova immediata applicazione a tutti i dipendenti del comparto non dirigenziale della Regione siciliana che assumano incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni. Il riconoscimento dell'*effettivo servizio* prestato nel Corpo forestale della Regione appare invece come un istituto diverso (e non solo quindi dal punto di vista terminologico) configurabile con un autonomo atto di gestione del personale del Corpo e secondo le norme proprie di questo.

Si rappresenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Il Fuzionario
Fto Pontillo

L'Avvocato Generale
F.to Bologna

Il Dirigente
F.to Guida